



Decreto Dirigenziale n. 262 del 18/11/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 2 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2014/2020 TIPOLOGIE D'INTERVENTO 4.1.1 E PROGETTO INTEGRATO GIOVANI (P.I.G) AZIONI IN AUTOTUTELA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO IN SEDE DI RIESAME.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Con DRD 52 del 09 agosto 2017 è stato approvato il bando della tipologia d'intervento 4.1.1 "Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole";
- Con successivi provvedimenti, sono state approvate proroghe alla scadenza del bando, il cui termine ultimo è stato fissato alla data del 03.05.2018;
- All'esito delle istruttorie e dei riesami espletati dagli uffici territoriali competenti, nonché delle revisioni in autotutela, con DRD 138 del 15.07.2020 è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale Definitiva per la suddetta tipologia d'intervento 4.1.1, composta dagli elenchi delle "domande ammissibili e già finanziate", "domande ammissibili e finanziabili", "domande ammissibili e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando", "domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo", "domande non ammissibili a valutazione";
- Con DRD 239 del 13.10.2017 è stato approvato il bando per la tipologia intervento PIG "progetto integrato giovani";
- con successivi provvedimenti, sono state approvate proroghe alla scadenza del bando, il cui termine ultimo è stato fissato alla data del 09.07.2018;
- all'esito delle istruttorie e dei riesami espletati dagli uffici territoriali competenti, nonché delle revisioni in autotutela con DRD 157 del 03.08.2020, è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale Definitiva per la suddetta tipologia d'intervento "Progetto Integrato Giovani", composta dagli elenchi delle "domande ammissibili e già finanziate", "domande ammissibili e finanziabili", "domande ammissibili e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando", "domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo", "domande non ammissibili a valutazione";

CONSIDERATO il notevole numero di ricorsi giurisdizionali notificati nei termini di legge avverso le decisioni di cui ai provvedimenti innanzi richiamati, DRD 138/2020 e DRD 157/2020, nei quali si eccepisce la mancata partecipazione al procedimento amministrativo in merito alle controdeduzioni presentate in sede di riesame;

RILEVATO che in numerosi casi il Tribunale Amministrativo Regionale, con Ordinanze Cautelari o sentenze brevi, ha accolto i motivi del ricorso per carenza di *motivazione rafforzata sulle controdeduzioni di parte* a discapito delle garanzie partecipative di cui all'art. 10 bis della L.241/90, annullando i verbali del riesame;

RITENUTO che

- “nell'ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi adottati dall'amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma deve, quanto meno essere sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464);
- “l'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494);
- “la finalità della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre-decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/10/2019, n. 4910);
- “la funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella proprio di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832);

TENUTO CONTO della numerosità del contenzioso generatosi a seguito dell'approvazione dei citati DRD 138/2020 e 156/2020, e dell'esigenza di dover ripristinare, laddove fosse manchevole, la partecipazione al procedimento amministrativo secondo la ratio sottesa alla norma di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90, che richiede, nello specifico, un verbale della Commissioni di valutazione del riesame/revisione, che renda conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

RITENUTO pertanto opportuno, per i ricorsi giurisdizionali presentati a valere sulle tipologie d'intervento 4.1.1 e PIG del PSR Campania 2014/2020, per i quali sussiste il profilo giuridico innanzi espresso, ovvero viene eccepito e riscontrato un difetto di motivazione nel provvedimento di rigetto del riesame,

- procedere alla riedizione del potere amministrativo per emendare il difetto stesso, secondo quanto prescritto dall'art. 10 bis della legge 241/90 e, per l'effetto,

- svolgere una attività di puntuale riscontro alle singole controdeduzioni già prodotte dall'interessato, che si concludano con provvedimenti che non introducano motivi ultronei e siano idoneamente motivati, secondo il modulo procedimentale tipico di cui all'art. 10 bis;

tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1) che gli uffici territoriali, con riferimento ai ricorsi pervenuti avverso i provvedimenti 138/2020 e 157 /2020, nei quali sia contestato -e verificato- tra l'altro, il vizio motivazionale di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90:

- provvedano ad esaminare le singole controdeduzioni già prodotte dall'interessato in sede di riesame;
- inoltrino ai ricorrenti apposita comunicazione di avvio dell'attività suddetta, secondo lo schema di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- concludano i procedimenti con un provvedimento espresso a motivazione rafforzata, ovvero che, in riferimento ad ogni punto delle controdeduzioni, espliciti le motivazioni di fatto e le ragioni giuridiche sottese alle determinazioni, secondo il modello di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di trasmettere il presente decreto:

- all'Assessore regionale all'Agricoltura;
- al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
- alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
- alla UOD 50.07.06 anche per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale";
- alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;
- ad AGEA - Organismo Pagatore;
- al BURC per la pubblicazione.

f.to DIASCO